

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1603

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCIA

Modifiche all'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di inclusione dei costi per indagini e prove di laboratorio sui materiali nella stima dei costi di sicurezza

Presentata il 18 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede, all'allegato XV, recante « Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili », al punto 4, recante « Stima dei costi della sicurezza », il punto 4.1.4 che recita: « I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici ».

L'interpretazione letterale della norma rende evidente che si sono voluti privilegiare, attraverso l'esclusione da alcuni meccanismi della concorrenza che avrebbero potuto non garantire la sicurezza rispetto a *standard* minimi che tutelano la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (per esempio il massimo ribasso), i costi della sicurezza.

Il medesimo allegato XV, circa la stima dei costi della sicurezza, al punto 4.1.1 speci-

fica che i costi della sicurezza, vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, con l'inclusione dei costi per i « servizi di protezione collettiva ».

Considerando gli ultimi accadimenti in campo nazionale relativi a cedimenti strutturali molto spesso provocati da un uso di materiali non idonei, si ritiene riduttivo che i servizi di protezione collettiva vengano limitati, « in senso stretto », alla sola « struttura cantiere » e, quindi, ai soli lavoratori che hanno concorso alla realizzazione di una determinata opera.

Appare essere maggiormente in linea con idonei *standard* di sicurezza estendere il servizio di protezione collettiva anche a coloro che fruiranno della futura opera attraverso l'accertamento della qualità dei materiali impiegati per la costruzione dell'opera stessa mediante l'esecuzione delle prove in sito e di laboratorio.

Il controllo della qualità sui materiali è imprescindibile al fine di accertare la sicurezza dell'esercizio di una determinata opera.

Basti pensare agli edifici di carattere strategico come strade (ponti, viadotti gallerie), aeroporti, linee ferroviarie, porti, ospedali, uffici pubblici e scuole, ai

quali quotidianamente hanno accesso persone e mezzi.

Il principale « sistema di protezione collettiva », così come definito dall'allegato XV che si modifica, è la verifica in corso di costruzione — nonché nel corso della vita — dei materiali che costituiscono l'opera stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al punto 4.1.1 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le indagini e le prove di laboratorio sui materiali di costruzione »;

b) alla lettera *g)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le indagini e le prove di laboratorio sui materiali di costruzione ».

€ 1,00



17PDL0015080